

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 74

25 maggio 2011

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NALDI, MEO

**NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI "A CHILOMETRI ZERO", DA FILIERA CORTA, BIOLOGICI E SOLIDALI**

Oggetto assembleare n. 1282

## Relazione

La modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito, negli ultimi decenni, la crescita ed il consolidamento di «filieri lunghe», modalità di distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni e che operano su mercati globali, in cui la necessità di standardizzazione e di flessibilità di approvvigionamento ha portato all'omologazione delle culture produttive agricole e alla conseguente uniformità dei gusti e dei consumi, al deterioramento della diversità biologica e culturale e ad un consistente impatto ecologico, nonché alla forte riduzione della possibilità per il cittadino consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma.

Negli anni recenti, accanto a questi processi ed in conseguenza della crescente consapevolezza delle contraddizioni che ne sono scaturite, abbiamo però assistito anche al moltiplicarsi di iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori.

Nella gran parte dei casi, queste iniziative assumono configurazioni organizzative «corte», radicate nel territorio e quindi legate alle sue risorse naturali, culturali e sociali, e fondate su concezioni diverse del produrre e del consumare. Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati, in questo contesto, i *farmer's market* (mercati contadini o mercatali) nati circa 20 anni fa negli Stati Uniti d'America, e i Gruppi d'Acquisto Solidale (GAS).

La filiera corta è quindi quella modalità di distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati: una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali diminuendo, conseguentemente, il prezzo finale.

Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico. La filiera corta permette inoltre al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce, oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende. Numerose indagini hanno infatti testimoniato che i prezzi degli alimenti, dal produttore alla tavola, aumentano esponenzialmente: nel caso ad esempio degli articoli ortofrutticoli si registra una crescita

media del 200 per cento mentre con la presenza di mercati locali i cittadini possono risparmiare il 30 per cento rispetto alla grande distribuzione.

Oltre alle garanzie di qualità ed al risparmio, la filiera corta offre anche la possibilità di salvaguardare l'ambiente. È stato infatti stimato che un pasto medio percorre oltre 1.900 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola. Utilizzare prodotti di filiera corta, originari del territorio e quindi a «chilometro zero», quando la distribuzione è ben organizzata e si raggiunge un volume minimo di prodotti tale da rendere efficienti anche i trasporti a corto raggio, significa ridurre considerevolmente le emissioni di gas nocivi (in termini di emissioni annue una tonnellata di anidride carbonica per famiglia), i numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento, oltre a promuovere modelli virtuosi ed ecocompatibili di agricoltura locale, soprattutto quando il modello di produzione è quello dell'agricoltura biologica. Va infine ricordato che l'uso sostenibile delle risorse rappresenta uno degli elementi chiave della Strategia di Lisbona.

In questi ultimi anni anche i consumatori italiani hanno mostrato un'attenzione sempre maggiore verso la filiera corta e i prodotti biologici. È infatti in netta crescita il fenomeno dei GAS. La storia dei Gruppi d'Acquisto Solidali in Italia inizia alla metà degli anni '90 quando nascono i primi gruppi, proprio in Emilia-Romagna. Nel 1997 nasce la rete dei Gruppi d'Acquisto, allo scopo di collegare tra loro i diversi gruppi, scambiare informazioni sui prodotti e sui produttori, e diffondere l'idea dei Gruppi d'Acquisto. Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che per la sua visibilità.

Ad oggi sono circa 780 i Gruppi di Acquisto Solidale registrati sul sito [www.retegas.org](http://www.retegas.org), dei quali 68 sono in Emilia-Romagna. Molti GAS però non si sono registrati, per cui si stima che il numero di GAS presenti effettivamente in Italia sia all'incirca il doppio.

Il numero di famiglie che partecipa ad un GAS può variare molto da gruppo a gruppo, da 10 ad alcune centinaia per i gruppi più grossi. Mediamente si stima che ad un GAS partecipino 25 famiglie, corrispondenti a 100 consumatori. Secondo queste stime, il numero di persone che in Italia utilizzano i prodotti dei GAS sono circa 100mila, ovvero 25mila famiglie. La spesa media per famiglia all'interno di un GAS è stimata intorno ai 2000 euro all'anno.

I Gas hanno trovato un riconoscimento istituzionale con la Legge 244/2007 (Legge finanziaria) che definisce le caratteristiche di un gruppo d'acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

Dal rapporto Bio Bank 2010, che ha censito quasi ottomila operatori del settore lungo tutta la Penisola, prendendo in esame otto tipologie di operatori, l'Emilia-Romagna entra in classifica tra le prime cinque in tutte le categorie (insieme solo alla Lombardia). E' prima nella vendita diretta in azienda con 359 spacci bio sui 2.176 rilevati in Italia, pari al 16%; è prima nella ristorazione scolastica biologica con 147 mense sulle 837 censite, ovvero il 18%; è prima nei mercatini, con 37 realtà sul totale di 225, ancora il 16%; è prima nell'e-commerce - vendita di prodotti bio attraverso internet - con 20 siti su 132, ovvero il 15%. Si piazza poi al secondo posto, dopo la Lombardia, per numero di bioristoranti: 39 sul totale di 228, pari al 17%. Arriva al

terzo posto per numero di agriturismi bio, dopo Toscana e Marche, con 158 attività su 1.222, ben il 13%. Si classifica al quarto posto per numero di negozi bio, dopo Lombardia, Piemonte e Veneto, con 109 su 1.132, il 10%. E' infine al quinto posto per numero di gruppi d'acquisto solidale con 50 sui 598 censiti, pari all'8%, dopo Lombardia, Toscana, Lazio e Veneto.

Ottimi risultati e un buon trend regionale ci spronano, quindi, a fare qualcosa di più per sostenere, come Regione Emilia-Romagna, nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani e per promuovere il consumo di prodotti alimentari a «chilometro zero», provenienti da filiera corta, biologici e solidali. Sostenere l'attività dei Gruppi d'Acquisto Solidali regionali, riconoscere il ruolo di primo piano svolto da loro nella riduzione dei consumi inutili o eccessivi, nella valorizzazione di questi prodotti e nella promozione e diffusione di quelli provenienti dalle cooperative sociali, dal commercio equo-solidale e dalle cooperative e associazioni impegnate nella lotta alle mafie è un passo importante da compiere.

L'obiettivo prioritario delle norme proposte è quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale in cui devono essere consumati, anche attraverso una informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore. Il progetto va quindi incontro all'evoluzione delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente attenti alle caratteristiche di qualità nutrizionali, di sicurezza, di eticità e di eco compatibilità degli alimenti.

La presente proposta di legge ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale, preservandone l'identità e la sopravvivenza e contribuendo, così, alloro mantenimento sul territorio. È in questa direzione che vengono quindi incentivate nuove forme di scambio capaci di veicolare e promuovere le filiere corte limitando il numero degli intermediari, a partire da opportunità di incontro e da strumenti di cooperazione basati sul rapporto diretto tra chi produce e chi consuma.

La proposta di legge consta di 13 articoli.

**L'articolo 1** indica i principi che informano la legge.

**L'articolo 2** stabilisce le finalità della legge che sono il sostegno ai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), l'incentivazione dell'impiego e della vendita diretta di prodotti agroalimentari a «chilometri zero», da filiera corta, biologici e solidali.

**L'articolo 3** definisce cosa si intende con i termini Gruppo di Acquisto Solidale, prodotto a «chilometri zero», prodotto da filiera corta e prodotto solidale.

**L'articolo 4** indica le misure di sostegno economico ai Gruppi di Acquisto Solidale e i criteri da adottare per assegnarle. Si demanda ad un successivo atto della Giunta regionale l'ulteriore specificazione delle modalità di richiesta dei contributi.

**L'articolo 5** definisce l'impegno della Regione Emilia-Romagna nella concessione in uso gratuito ai Gruppi d'Acquisto Solidale di spazi pubblici, per lo svolgimento delle loro attività.

**L'articolo 6** tende a rafforzare il principio di precauzione in atto in materia di OGM vietando la somministrazione di cibi e bevande contenenti OGM nella ristorazione collettiva gestita da enti pubblici e privati in convenzione.

**L'articolo 7** mira a sostenere l'uso di prodotti agricoli a «chilometri zero», da filiera corta, biologici e solidali nella ristorazione pubblica, sancendo che il ricorso a tali prodotti, in misura non inferiore al 50% sul totale di quelli utilizzati, costituisce titolo di preferenza per l'aggiudicazione degli appalti.

**L'articolo 8** prevede misure per l'incremento della vendita diretta attraverso l'aumento dei posteggi riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli di cui all'art. 4 del DLgs 228/01 nei mercati e nelle fiere della nostra regione, nonché attraverso la destinazione da parte dei Comuni di aree apposite per l'allestimento di *farmer's markets* volti ad agevolare l'incontro tra offerta e domanda di prodotti agricoli da filiera corta.

**L'articolo 9** prevede che la promozione del consumo dei prodotti a "chilometri zero", da filiera corta, biologici e solidali sia effettuata anche attraverso le imprese della ristorazione commerciale. Tali esercizi commerciali, infatti, potranno fregiarsi di un apposito logo che sarà veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Emilia-Romagna. La possibilità di fregiarsi del logo è subordinata all'acquisto, da parte degli esercizi commerciali, di una quantità almeno pari al 30% di tali

prodotti sul totale in valore dei prodotti agroalimentari acquistati complessivamente.

**L'articolo 10** stabilisce le azioni che la Regione Emilia-Romagna deve intraprendere per promuovere l'informazione e la conoscenza sull'attività dei GAS, sui mercati agricoli, sul consumo sostenibile e l'educazione alimentare. Ai Gas e ai mercati dovrà essere dedicata un'apposita sezione del portale della Giunta della Regione.

**L'articolo 11** stabilisce le modalità di controllo sull'attuazione della legge.

**L'articolo 12** detta disposizioni di carattere finanziario relative agli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

**L'articolo 13** regola l'entrata in vigore della presente legge.

---

**PROGETTO DI LEGGE****TITOLO I****PRINCIPI, FINALITA' E DEFINIZIONI****Art. 1***Principi*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce i GAS come protagonisti attivi del percorso per la ricerca di nuovi modelli di convivialità sociale, sostenibili e basati sul rispetto dell'uomo e della natura, e di un nuovo modello economico, compatibile coi limiti del pianeta e basato su principi di equità e solidarietà.

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo di primo piano dei GAS nella riduzione dei consumi inutili o eccessivi, nella valorizzazione delle produzioni biologiche, eco-compatibili e locali, e nella promozione e diffusione dei prodotti provenienti dalle cooperative sociali, dal commercio equo-solidale e dalle cooperative e associazioni impegnate nella lotta alle mafie. La Regione Emilia-Romagna riconosce i GAS come elemento di attenzione e sviluppo dei rapporti tra produttori e consumatori, nella solidarietà reciproca.

3. La Regione Emilia-Romagna riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo non solo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini, ma anche un momento importante di partecipazione attiva alla transizione a nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.

4. La Regione Emilia-Romagna incentiva la produzione e la diffusione dei prodotti biologici, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell'ambiente.

5. La Regione Emilia-Romagna promuove, altresì, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari "a chilometri zero", biologiche e da filiera corta, delle produzioni agroalimentari delle cooperative sociali, del commercio equo e solidale e delle cooperative e associazioni impegnate nella lotta alle mafie, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

**Art. 2***Finalità*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale (GAS), di incentivare la filiera corta e la produzione di prodotti biologici e "a chilometri zero" e la diffusione dei prodotti solidali attraverso:

- a) la concessione di spazi e di contributi economici;
- b) l'incremento dell'impiego, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari da filiera corta, "a chilometri zero", biologici e solidali, per la preparazione dei pasti,
- c) l'aumento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari "a chilometri zero", biologici e solidali;
- d) la promozione dell'informazione.

**Art. 3***Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *gruppi di acquisto solidale (GAS)*: i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi,

senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

b) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

c) *prodotti "a chilometri zero"*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO<sub>2</sub> equivalente per tonnellata, e comunque, i prodotti trasportati nel territorio regionale;

d) *prodotti solidali*: i prodotti provenienti da cooperative sociali (come definite dall'articolo 1 della Legge 8/11/1991, n. 381), dal commercio equo e solidale (come definito dall'articolo 2 della Legge Regionale 29/12/2009, n.26), da cooperative ed associazioni impegnate nella lotta alle mafie.

**TITOLO II****SOSTEGNO AI GAS****Art. 4***Misure di sostegno economico alle attività dei GAS*

1. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GAS, la Regione Emilia-Romagna si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione dei Gruppi con aiuti in regime *de minimis*, secondo la normativa comunitaria. Ad ogni Gruppo d'Acquisto Solidale, conformemente a quanto riportato nei commi 2 e 3 del presente articolo, sarà concesso un contributo non superiore al quaranta per cento delle spese ammissibili, per un periodo non superiore a tre anni.

2. Per accedere al contributo, il GAS deve rivestire, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del codice civile, la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e deve presentare domanda secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da trasmettere, entro la stessa data, alla competente commissione consiliare per il parere di corrispondenza ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 2 del presente articolo, nel determinare le modalità di concessione dei contributi, tiene conto anche dei seguenti criteri:

- a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
- b) acquisto di prodotti "a chilometri zero", biologici, da filiera corta e solidali in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
- c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
- d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio regionale;
- e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata.
- f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.

**Art. 5***Concessione di spazi pubblici ai GAS*

1. La Regione Emilia-Romagna stipula accordi con i Comuni e con altri Enti Pubblici del territorio regionale al fine di

verificare la possibilità di concedere in uso gratuito ai GAS, per lo svolgimento delle loro attività, degli spazi congrui individuati tra i beni immobili dei sopracitati Enti.

### TITOLO III

#### FILIERA CORTA, PRODOTTI BIOLOGICI, SOLIDALI E "A KM 0"

##### Art. 6

##### *Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati*

1. In ossequio al principio di precauzione è fatto divieto agli Enti pubblici e ai soggetti privati in regime di convenzione che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva di cui all'articolo 8 della L.R. 4 novembre 2002, n. 29, di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati e loro derivati.

##### Art. 7

##### *Utilizzo nella ristorazione pubblica*

1. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti agricoli ed agroalimentari "a chilometri zero", biologici e solidali, la Regione Emilia-Romagna intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, negli appalti pubblici di cui all'articolo 9 della citata L.R. n. 29/2002, gli Enti Pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di tali prodotti in misura non inferiore al cinquanta per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

##### Art. 8

##### *Promozione della vendita diretta*

1. Al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, la Regione Emilia-Romagna può concedere ai Comuni contributi per:

a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;

b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.

2. I Comuni riservano, agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio, ai sensi della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della medesima legge regionale per i mercati e le fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardano produzioni agricole locali o di interesse locale.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente gli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli "a chilometri zero", biologici, da filiera corta e solidali.

4. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione da parte degli imprenditori agricoli di *farmer's markets* al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli locali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle peculiarità degli stessi prodotti.

##### Art. 9

##### *Incentivi per i rivenditori*

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito

degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", da filiera corta, biologici e solidali, viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.

2. L'approvvigionamento dei prodotti, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Emilia-Romagna.

4. La Giunta regionale definisce, con apposito atto, le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell'ambito della promozione delle produzioni del settore agricolo ed agroalimentare, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a "chilometro zero", da filiera corta, biologiche e solidali.

### TITOLO IV

#### INFORMAZIONE E VALUTAZIONI FINALI

##### Art. 10

##### *Promozione dell'informazione*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dell'attività dei GAS presenti sul territorio regionale, dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita, attraverso:

a) campagne di informazione e comunicazione relative ai Gruppi di Acquisto Solidali esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari "a chilometri zero", da filiera corta, biologici e solidali;

b) iniziative di formazione per gli operatori e i volontari dei GAS;

c) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;

d) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti di cui all'articolo 1 commi 4 e 5;

e) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare.

2. La Regione Emilia-Romagna realizza un'apposita sezione sul portale web della Giunta dedicata ai mercati agricoli e agli eventi che si svolgono nella regione e che sono collegati alle materie trattate nella presente legge.

##### Art. 11

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli arti-

coli 4,5,7,8 e 9, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;

b) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS e dei mercati agricoli;

c) quantità delle domande presentate dai GAS e totale dei contributi erogati.

Art. 12

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali

di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 13

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno a quello successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.